

L'onorevole Costantini ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Ministero a proporre provvedimenti per modificare la disposizione contenuta nell'articolo 50 della legge 1^o marzo 1886 n. 3682, e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Costantini ha facoltà di parlare.

Costantini. La legge del 1886, quando prescrisse che la sovrimposta eccedente la media dell'ultimo triennio dovesse approvarsi per legge, intese a moderare la tendenza spendereccia dei Comuni e delle Provincie, e a tutelare in qualche maniera la proprietà fondiaria; nè si può dire che abbia fallito ai suoi fini. Senonchè, come sempre avviene, anche in questo al bene si mescolò il male. Obbligare i Comuni ad ottenere per legge la facoltà di eccedere la sovrimposta, implica necessari ritardi, i quali si traducono in danno evidente dei Comuni e delle Provincie.

Quando la legge interviene, determina sempre la necessità di ruoli suppletivi, i quali producono grandi inconvenienti. Anzitutto implicano una spesa, più o meno notevole, per le Amministrazioni interessate; importano poi un ritardo nell'incasso delle somme dovute, le quali generalmente non s'introducono che verso la fine dell'esercizio. In terzo luogo recano grande molestia, e se vuolsi anche danno ai contribuenti, i quali sono costretti a pagare *unica soluzione* quello che in modo ordinario sarebbe ripartito in sei rate.

Sono inconvenienti notevoli che furono più volte segnalati dalle Amministrazioni interessate, e trovarono eco simpatica anche nel Congresso dei rappresentanti delle Provincie che si radunò in Roma nel gennaio del 1891.

Io non dirò che si debba sopprimere l'accennata disposizione, perchè sarebbe come togliere un freno che reputo salutare; ma parmi che senza inconvenienti si possa modificare.

La Camera, come tutti i grandi corpi politici, non è fatta per leggi di questa natura. Si credè da principio all'efficacia di questo provvedimento: ma si vide poi col fatto che queste leggine di eccedenza si moltiplicarono di anno in anno; ed io leggo nella bella relazione dell'onorevole Levi, che da 300 che furono in principio i Comuni e le Provincie

che domandarono l'autorizzazione ad eccedere, sono arrivati oggi a più di 1000.

D'altronde esiste un gran corpo amministrativo, il Consiglio di Stato, il quale ha una competenza speciale in questa materia. Si potrebbe quindi stabilire che l'eccedenza della sovrimposta, d'ora innanzi, fosse autorizzata con decreto reale udito il Consiglio di Stato, anche a Sezioni riunite. Così la garanzia non sarebbe minore, ed il danno sarebbe evitato. Io non intendo improvvisare, in occasione di una leggina come questa, una disposizione che muti la legge vigente. Credo però mio dovere richiamare sulla questione l'attenzione del ministro e della Camera. Io prego il ministro di farne oggetto de' propri studi, come spero di avere consenziente la Commissione; e mi auguro che Ministero e Commissione vogliano accettare il mio ordine del giorno. Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

Dal Verme. Da ciò che ha detto così bene l'onorevole Costantini; da ciò che ha scritto nella sua breve, ma chiarissima relazione, l'onorevole mio amico Levi, è dimostrata luminosamente la necessità di riordinare tutta questa materia dei tributi locali, e la necessità di riformare la legge del 1886.

Se ho preso a parlare, non è per ripetere ciò che hanno detto altri meglio di me, ma per citare un fatto speciale che credo non sia stato accennato da altri, e nemmeno nelle precedenti due discussioni di leggi analoghe.

L'onorevole Bertollo, mi pare, disse, e molto giustamente, nell'ultima discussione che parecchie volte i Comuni eccedono i limiti triennali, non per effetto di spese facoltative, ma per effetto di spese obbligatorie: ciò che starebbe a provare ancora una volta l'opportunità di quanto scrisse l'onorevole relatore, e di quanto ha detto l'onorevole Costantini. Ma io voglio aggiungere un altro fatto, e direi quasi un caso strano: il caso, cioè, di Comuni che riescono a mantenersi nel limite triennale delle sovrimposte, mentre le Giunte provinciali amministrative li obbligano ad oltrepassarlo per effetto di spese obbligatorie.

Si vede, cioè, l'autorità tutoria, che la legge ha chiamato a frenare la prodigalità dei Comuni, esercitare invece un'azione che è a quella diametralmente opposta.

Un caso di questo genere è successo ad un